

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 2538

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RECCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 1996

Riconoscimento ai fini della qualifica di combattente del servizio militare prestato dal 1° giugno 1940 al 30 aprile 1945 in cicli non operativi e nella Repubblica sociale italiana

ONOREVOLI SENATORI. - Si ritiene doveroso proporre all'attenzione del Parlamento un intervento tendente alla integrazione dei diritti di quanti, pur avendo risposto alla chiamata in armi nel periodo tra il 1° giugno 1940 e il 30 aprile 1945, si sono visti denegare dalla circolare ministeriale n. 5000 del 1953, la qualifica di combattente in quanto non compresi nell'elenco delle unità che hanno partecipato a cicli operativi.

La realtà ha visto tali soggetti impegnati con spirito di dedizione e con rischio in operazioni mobili di insostituibile supporto per le unità distaccate sul fronte bellico.

Inoltre la vigente legislazione in materia di benefici di guerra agli ex combattenti esclude da tali provvidenze i militari italiani che, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, si arruolarono nelle Forze armate della Repubblica Sociale Italiana, sia volontariamente sia perchè militari di leva o richiamati. L'esclusione, sancita retroattivamente dal decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, in un primo tempo aveva privato questi militari anche dei benefici di guerra cui avevano diritto anteriormente all'8 settembre 1943 e che vennero ripristinati, con la legge 23 febbraio 1952, n.93, nei confronti di talune categorie di ufficiali e sottufficiali. Ma, agli effetti del riconoscimento di qualifica di combattente e delle relative provvidenze, rimase escluso il servizio prestato nelle Forze armate della Repubblica Sociale Italiana.

I casi innanzi rappresentati testimoniano una discriminazione in atto, sul terreno le-

gislativo e su quello del diritto, che non trova più alcuna rispondenza nella coscienza pubblica e, soprattutto, nell'animo di quanti, avendo sofferto in momenti difficili per la Patria, da anni invocano l'abolizione di ogni penalizzazione in seno alla grande famiglia del combattentismo di tutti i fronti e di tutti i ruoli.

I tempi sono maturi per operare una pacificazione nazionale che riconosca, a quanti hanno vissuto i momenti difficili dell'ultimo conflitto bellico, con compiti ed operatività necessariamente diversificati, la qualifica di combattente ed i conseguenti benefici ad essa connessi.

Il tempo trascorso dalle vicende richiamate ha sedimentato animosità e rivalità civili che la coscienza storica di un popolo rifiuta.

Anche sul piano culturale è anacronistico restare prigionieri di concetti, di pregiudizi, di faziosità e di discriminazioni imposti da una miope volontà politica di parte mentre tutto il mondo mostra di essersi saputo mettere al passo con i tempi mutati.

L'Italia, culla del diritto e della civiltà, ne deve prendere atto.

Per questi motivi si fida in un largo e responsabile consenso teso a sottolineare un nuovo momento politico che il nostro Paese, già integrato nell'Europa, sta vivendo; per superare sterili ghetizzazioni; nel ricordo di esperienze vissute con la consapevolezza di aver comunque compiuto il proprio dovere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni relative agli ex combattenti, contenute nella normativa vigente, si intendono riferite anche a coloro che, pur non avendo partecipato ad eventi bellici, hanno presto servizio militare per almeno tre mesi nelle Forze armate regie o nei corpi armati della Repubblica Sociale Italiana, nel periodo compreso tra il 1° giugno 1940 e il 30 aprile 1945.

